

R.G. n. 13/2022



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*

---

**Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da**  
**BERNAZZANI LARA** nata a Bologna il 08/09/1970 (c.f. BRNLRA70P48A944D), residente in Forlì, Via Fabio Filzi n. 14, **in proprio e in qualità di socia accomandataria** della cessata società **TRADIZIONE & DIVANI SAS** in liquidazione (P. Iva 04220050407), con sede in Forlì, Via Bertini n. 98, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Guerrini con studio in Forlì, Corso della Repubblica n. 19

**Il Giudice**

Visto il ricorso depositato in data 23/05/2022, da BERNAZZANI LARA, sia in proprio che quale socia accomandataria e legale rappresentante della società TRADIZIONE & DIVANI SAS in liquidazione, ai sensi dell'art. 14-ter l. 3/2012 diretto all'apertura della procedura di liquidazione dei beni;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione particolareggiata del Gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA in persona della dott.ssa Lucia Borelli,

Vista l'integrazione depositata in data 03/06/2022, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico



riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che Bernazzani Lara è residente a Forlì e la società TRADIZIONE & DIVANI SAS in liquidazione, ancorché già cancellata dal Registro delle imprese in data 20/08/2021, aveva la propria sede legale ed operativa sempre a Forlì.

Sussiste quindi la competenza del Tribunale di Forlì.

Ricorrono altresì i requisiti di ammissibilità.

Dall'integrazione depositata in riscontro al decreto emesso da questo GD in data 24/05/2022 emerge che la Bernazzani non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali, in quanto, pur risultando socia illimitatamente responsabile della Tradizione & Divani S.a.s. non svolge più direttamente attività d'impresa essendo attualmente dipendente della Designed for living S.r.l. mentre la società, che ha cessato l'attività già nel 2018, è stata cancellata dal Registro delle imprese nell'agosto 2021 e non risulta aver superato, nell'ultimo triennio alcuna delle tre soglie di cui all'art. 1 l.fall., come da verifiche svolte anche dal Gestore dell'O.C.C. e come evincibile dal prospetto dallo stesso predisposto.

<b>ANNO</b>	<b>ATTIVO PATRIMONIALE Soglia € 300.000</b>	<b>RICAVI LORDI Soglia 200.000</b>	<b>DEBITI Soglia 500,00</b>
2018	56.500,00	91.641	267.148,41
2019	52.011,00	530	267.148,41
2020	0	0	267,148,41
Data cessazione 31.07.2021	0	0	267,148,41



Non risulta inoltre che la Bernazzani abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 o subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina la sostanziale impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, in massima parte derivanti da garanzie prestate in favore della società.

L'esposizione debitoria della Bernazzani, sia per debiti personali che per quelli derivanti dalla qualità di socia illimitatamente responsabile della Tradizione & Divani S.a.s., è indicata in ricorso € 486.898,72 come da tabella di seguito riportata.

<b>Creditore</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>ITALFONDIARIO SPA (Melior Banca----sestante finance)</b>	98.379,00
<b>Banca Intesa San Paolo</b>	77.475,00
<b>Agenzia delle Entrate Riscossione (posizioni Bernazzani + Tradizione &amp; Divani Sas</b>	267.922,64
<b>Cardelli Maurizio</b>	20.836,90
<b>Flamini Linda</b>	5.344,07
<b>Matteoni Francesco</b>	6.507,18
<b>Petrini Bruna</b>	7.732,74
<b>Graniti Stefania</b>	2.701,19
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>486.898,72</b>

Nella relazione del Gestore OCC l'esposizione debitoria è attestata nel maggior importo di € 520.211,86 (dovendo escludersi dal conteggio il compenso del Gestore OCC in quanto debito



non concorsuale ma in prededuzione), come di seguito elencato.

<b>Creditore</b>	<b>Tipo di garanzia</b>	<b>Stato del debito</b>	<b>Grado di privilegio</b>	<b>Importo in euro</b>
<b>Intesa San Paolo spa</b>	<b>Garanzie personali di prima istanza</b>	<b>Garanzia non attivata</b>		<b>77.475,00</b>
<b>Sestante Finance srl</b>	<b>Ipoteca interna</b>	<b>Sofferenze -</b>	<b>Chirografo</b>	<b>98.379,00</b>
<b>Comune di Forlì</b>			<b>Privilegio</b>	<b>378,34</b>
<b>Amm. finanziaria prov. Bologna</b>			<b>privilegio</b>	<b>286,89</b>
<b>Amm. finanziaria prov. Torino</b>			<b>privilegio</b>	<b>395,11</b>
<b>Amm. finanziaria prov. Forlì</b>			<b>Privilegio</b>	<b>110.698,15</b>
<b>INAIL</b>			<b>Privilegio</b>	<b>2.221,06</b>
<b>INPS</b>			<b>privilegio</b>	<b>185.066,12</b>
<b>CCIAA – FC</b>			<b>privilegio</b>	<b>390,11</b>
<b>Dipendenti</b>			<b>Privilegio</b>	<b>24.085,18</b>
<b>Cardelli Maurizio</b>			<b>Chirografo</b>	<b>20836,90</b>

In merito all'attivo, la Bernazzani non è proprietaria di immobili (l'unico di cui era titolare è stato già venduto in seno alla procedura esecutiva RGE n. 73/2013) né di mobili registrati, avendo in auso un'autovettura di proprietà della figlia Flamini Victoria. I cespiti residui della società, quand'anche si riuscisse a liquidarli essendo divenuti di proprietà dei soci per effetto della cancellazione della società, hanno un valore del tutto trascurabile come da relazione integrativa del Gestore.

Sul fronte reddituale, dal 01/04/2022 la ricorrente risulta assunta con contratto a tempo indeterminato presso la società Designed for living S.r.l. con una retribuzione mensile netta di € 1.466.



Non può dunque dubitarsi che la ricorrente si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il reddito percepito, con il quale deve anche far fronte al proprio mantenimento non sia in alcun modo sufficiente per far fronte ai debiti accumulati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Borelli, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in ricorso e nella relazione del Gestore emerge che la situazione di sovraindebitamento è essenzialmente legata alle difficoltà familiari e alle vicissitudini che hanno segnato, sin dalla giovane età, la vita della Bernazzani sia nelle varie relazioni affettive intrattenute sia nelle scelte lavorative intraprese. Con particolare riguardo a tale ultimo ambito, la Bernazzani, dopo aver lavorato per anni come dipendente, nel 2003 ha avviato un'attività autonoma con partita iva come magliaia-ricamatrice, senza tuttavia mai essere in grado di coprire i costi ed iniziando ad accumulare debiti verso l'erario. Nel 2012, per aiutare l'allora compagno Lama Mirko, già titolare di ditta operante nel medesimo settore, a rilevare i macchinari e il pacchetto clienti della MA.RA. S.r.l., società in cui lei stessa lavorava e che intendeva cessare l'attività, ha rilasciato garanzia fideiussoria per € 91.000 in favore di Cariromagna. L'attività non è tuttavia andata come sperato essendosi da subito trovata in crisi di liquidità e per tentare di risollevare la situazione e non perdere il proprio lavoro, oltre che quello della figlia e del compagno di quest'ultima, la Bernazzani ha costituito la Tradizione & Divani S.r.l., prendendo in affitto la ditta del Lami e successivamente trasformandola in S.a.s.



Nonostante gli sforzi profusi e l'aumento del pacchetto clienti, l'attività non è stata mai in grado di coprire i costi di gestione e ripianare i debiti pregressi tanto che alla fine del 2018 l'attività è cessata e la società è stata messa in liquidazione e cancellata dal registro imprese nell'agosto 2021, con la presenza di debiti erariali per oltre € 235.000. L'eccesso di indebitamento in cui si è venuto a trovare la ricorrente non appare dunque imputabile ad una sua specifica negligenza o a condotte dolose o poste in essere in frode ai creditori.

**b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:**

l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata al negativo andamento dell'attività d'impresa e all'incapienza patrimoniale e reddituale, essendo la ricorrente ora titolare del solo reddito da lavoro.

**c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:** non vi sono protesti, gli adempimenti fiscali risultano ritualmente eseguiti, non vi sono carichi pendenti.

**d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi:** non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né la presenza di atti dispositivi nel quinquennio;

**e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta risulta ammissibile benché non vi siano sostanzialmente dei beni da liquidare, salvo quelli di trascurabile valore già costituenti cespiti della società ormai cancellata, oltre alla quota di parte di reddito da apprendere nel corso della procedura. Con tale procedura è infatti possibile addivenire ad una precisa ricostruzione del passivo mediante la verifica dei crediti e procedere alla distribuzione tra i creditori, nel rispetto della *par condicio*, della liquidità che verrà incassata nel corso della durata della procedura



consentendosi infine alla debitrice, in presenza di tutte le condizioni previste, di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*, ove ne ricorreranno le condizioni.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è fondata sulla messa a disposizione dei creditori di quota parte dello stipendio percepito e degli ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di prevista durata.

Con la liquidità così ricavata, il nominando Liquidatore procederà al pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio*, mediante riparti parziali.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento della Bernazzani (che vive da sola in appartamento in locazione) indicate in ricorso in ca. € 1.150, nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili, alla luce del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato si ritiene di poter lasciare nella disponibilità della ricorrente l'intero stipendio percepito al netto della somma di € 300 mensili da versare per tutta la prevista durata della procedura.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

**dichiara aperta**

la procedura di liquidazione dei beni di **BERNAZZANI LARA** nata a Bologna il 08/09/1970



(c.f. BRNLRA70P48A944D), residente in Forlì, Via Fabio Filzi n. 14, **in proprio e quale socia accomandataria** della cessata società **TRADIZIONE & DIVANI SAS** in liquidazione (P. Iva 04220050407), con sede in Forlì, Via Bertini n. 98

#### **nomina**

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa LUCIA BORELLI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

#### **DISPONE**

**che** dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

**che** l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c., previo oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti terzi eventualmente presenti nella proposta e nella relazione a cura del Liquidatore;

**che** a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

#### **ORDINA**

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

#### **AVVERTE**

**che** non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

**che** dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi





convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

**che** la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-undecies l. 3/2012;

**che** saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

**che** tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

#### STABILISCE

n ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che Bernazzani Lara possa trattenere per le sue necessità l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 300 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui la debitrice e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

#### PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che la debitrice verserà mensilmente e le ulteriori somme eventuale da acquisire alla procedura

#### DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;



- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione, compresi quelli dei professionisti che hanno assistito il debitore nell'accesso alla procedura se non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;

Si comunichi al laricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso.

Così deciso a Forlì il 7 giugno 2022

Il Giudice

*dott. ssa Barbara Vacca*

